



**AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**AVVISO**

**ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA  
AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L. R. N. 22/86.**

**Visto** l'art. 27 della L.R. n. 22 del 09/05/1986 che stabilisce: *“I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con gli Enti Locali, sono tenuti ad iscriversi in appositi Albi comunali, ai fini della vigilanza igienico sanitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente. La vigilanza è esercitata dal Comune territorialmente competente e si avvale dell'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito ricade la struttura. I Sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessorato Regionale per gli Enti locali i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.”*

**Vista** la Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all'art. 11 prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semi-residenziali sono autorizzate dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra i requisiti minimi nazionali;

**Visto** il D.P.C.M. 21 maggio 2001 n. 308, il quale stabilisce i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 8 novembre 2000, n.328;

**Visti** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 1996 e le circolari n.8 del 09/06/1989 e n.2 del 17/02/2003, emanate dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali, che fissano i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali che gli enti privati di assistenza devono possedere per l'iscrizione all'Albo in oggetto;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n.71 del 21/06/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene istituito l'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza presso il Comune di Gaggi;

**Ritenuto** inoltre necessario dare la massima pubblicità a quanto deliberato dalla Giunta Municipale circa l'istituzione del predetto Albo;





## SI AVVISA

- **Che** è istituito l'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza previsto dall'art. 27 della L.R. n. 22/1986, cui sono tenuti a iscriversi i privati che gestiscono, o intendono aprire e gestire, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali nel territorio del Comune di Gaggi, per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti.

- **Che** gli Enti privati che gestiscono o intendono aprire e gestire al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali nel territorio del Comune di Gaggi, per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti, dovranno far pervenire a questo Ente apposita richiesta di iscrizione all'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza, secondo lo schema allegato, completa della documentazione necessaria ai sensi della Circolare n. 2 del 17/02/2003 dell'Assessorato Regionale Enti Locali (documentazione tecnica, sanitaria ed organizzativo-funzionale della struttura) per le verifiche di competenza spettanti al Comune di Gaggi.

Per l'iscrizione, i controlli, la cancellazione e l'aggiornamento periodico dell'Albo, è richiesta l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

### **PER STRUTTURE DI NUOVA COSTITUZIONE/APERTURA:**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza avviene durante tutto l'arco dell'anno e prima dell'apertura della struttura, a seguito di presentazione della richiesta di iscrizione, secondo lo schema allegato, unitamente ad apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che, una volta istruita la pratica, incluso il parere igienico-sanitario dell'ASP territorialmente competente, procede ad inviare il carteggio all'Ufficio Servizi Sociali;
2. L'Ufficio Servizi Sociali istruisce la richiesta, verificando la sussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali, trattandosi di attività di natura socio-assistenziale, avente ripercussioni sullo stato di benessere di un'utenza bisognosa di assistenza;
3. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, acquisita la richiesta d'iscrizione corredata dalla documentazione del SUAP (circa i requisiti soggettivi e strutturali dell'ente privato che richiede l'iscrizione all'Albo, nonché il parere igienico sanitario rilasciato dall'ASP territorialmente competente) ed effettuata, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, la verifica dei requisiti organizzativi e funzionali di cui alla Circolare n.2 del 17.02.2003 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, provvede, con proprio atto, all'iscrizione all'Albo dell'ente interessato (o all'eventuale diniego motivato) dandone comunicazione allo stesso. Il provvedimento di





diniego deve indicare, oltre le ragioni che lo hanno determinato, l'autorità cui è possibile ricorrere e i relativi termini.

**PER STRUTTURE GIÀ COSTITUITE/FUNZIONANTI ALLA DATA DI  
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:**

1. Le strutture che già svolgono attività assistenziali, al fine dell'iscrizione all'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza, **entro 60 giorni** dalla data della pubblicazione del presente avviso, ovvero **entro il 03.09.2021**, devono presentare richiesta al protocollo del Comune, secondo lo schema allegato, corredata dalla documentazione necessaria ai sensi della Circolare n. 2 del 17/02/2003 dell'Assessorato Regionale Enti Locali (documentazione tecnica, sanitaria ed organizzativo-funzionale della struttura) per le verifiche di competenza spettanti al Comune di Gaggi, pena la cessazione dell'attività.

**La vigilanza sulle strutture iscritte all'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza si eserciterà mediante visite ispettive, da effettuarsi da parte del Comune almeno una volta l'anno per ogni struttura, avvalendosi dei competenti uffici dell'ASP territorialmente competente, anche ai fini della comunicazione da darsi all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ai sensi dell'art.27 della L.R. 22/86.**

**La cancellazione dall'Albo Comunale degli Enti Privati di Assistenza potrà avvenire su richiesta dell'ente interessato o d'ufficio ove, a seguito di visita ispettiva periodica, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, organizzativi e funzionali. Alla cancellazione dall'Albo farà seguito l'emanazione del provvedimento di chiusura.**

Il presente Avviso sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gaggi nella Sezione "Avvisi".

Gaggi lì 05.07.2021

Il Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza  
Ignazio Cavallaro



VIA ENRICO BERLINGUER  
TELEFONO: 0942.47160 - 630013

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834